

IL PRESIDENTE  
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012  
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

**DECRETO n. 2334 del 23 agosto 2017**

**Oggetto: Rigetto** dell'istanza per la concessione del contributo per la ricostruzione post-sisma presentata, ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., da **PORTOBUONO SRL** ed acquisita con protocollo **CR-40686-2015** del **07/08/2015**

Visto il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1 della Legge 1 agosto 2012, n. 122;

Richiamati, in particolare gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto decreto legge;

Viste:

- l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 64/2012, 74/2012, 15/2013, 42/2013, 113/2013, 3/2014, 28/2014, 70/2014, 71/2014, 81/2014, 16/2015, 31/2015, 36/2015, 56/2015, 15/2016, 25/2016, 36/2016, 42/2016, 53/2016, 59/2016, 02/2017 e 20/2017;
- l'Ordinanza n. 65 del 29 ottobre 2012 recante "Acquisizione di servizi per la realizzazione delle procedure informatiche relative all'Ordinanza n. 57/2012" che autorizza la creazione di un sistema informativo idoneo alla compilazione e alla gestione delle domande di contributo, a favore di beneficiari che abbiano subito danni dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in riferimento ad attività produttive, di cui all'Ordinanza commissariale n. 57/2012 denominato "SFINGE";
- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 recante "Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII, previsto all'articolo 3 dell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 83/2014, 5/2015, 02/2016, 35/2016, 47/2016, 48/2016 e 15/2017;
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 recante "Istituzione dei nuclei di valutazione a supporto del SII (Soggetto Incaricato dell'Istruttoria) previsti ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii." e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 58/2013, 44/2014, 56/2014, 83/2014, 5/2015, 6/2015, 28/2015 e 32/2015;
- l'Ordinanza n. 76 del 3 luglio 2013 recante "Acquisizione di servizi complementari per la realizzazione delle procedure informatiche relative alle ordinanze per le attività produttive

- danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012: affidamento di servizi complementari mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara in deroga alle condizioni stabilite dall'art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 recante "Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti nell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza nn. 84/2014, 64/2015 e 40/2016;
  - l'Ordinanza n. 106 del 16 settembre 2013 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna";
  - l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 recante "Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e ss.mm.ii. ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 70/2014 e 71/2014;
  - il Decreto n. 1116 del 30 giugno 2014 recante "Procedura aperta sopra soglia per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo SFINGE relative alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle Ordinanze nn. 57/2012, 23/2012, 97/2013, 109/2013 e ss.mm.ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012. Aggiudicazione definitiva condizionata";
  - il Decreto del Commissario Delegato n. 2574 del 23 dicembre 2014 integrativo del DCR n. 786 del 21 agosto 2013 "Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 20 dell'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.";
  - l'Ordinanza n.8 del 23 febbraio 2015 recante "Proroga dei termini per le domande di contributo delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE"
  - il Decreto n. 836 dell'08 maggio 2015 "*Approvazione delle linee guida sui controlli riguardanti i progetti delle strutture e le costruzioni ad uso abitativo (MUDE) ed ad uso produttivo (SFINGE) nella ricostruzione post sisma 2012*";
  - l'Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante "Modifica all'Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 "Criteri e modalità verifica dell'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853

final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50;

- l'Ordinanza n. 30 dell'11 Maggio 2016 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica, di supporto agli enti locali e di monitoraggio, informazione e trasparenza";
- la comunicazione a firma del Commissario delegato, protocollo n. CR/2016/48939 del 15 settembre 2016, con la quale *"si autorizza la conclusione del procedimento per l'ammissione a contributo delle domande depositate ai sensi dell'Art.8 comma 1 dell'Ordinanza n. 56/2015 e ai sensi dell'Art.2 comma 1 dell'Ordinanza n. 25/2016, senza attendere che siano terminate le procedure per la valutazione delle domande presentate a seguito di conferma intervenuta tempestivamente nel termine del 30 giugno 2015"*;
- l'Ordinanza n. 1 del 27 Gennaio 2017 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e n. 23/2013 per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna.";

Viste altresì:

- la Convenzione sottoscritta in data 11 settembre 2013 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia (RPI/2013/691);
- la Convenzione sottoscritta in data 30 settembre 2013 tra il Commissario delegato e il Presidente di Ervet SpA;
- l'Atto integrativo sottoscritto in data 24 dicembre 2014 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia (RPI/2014/603);
- la Convenzione sottoscritta in data 05 febbraio 2016 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia S.p.A. (RPI/2016/30);

Visto l'articolo 1, comma 366, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha modificato l'Articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) del Decreto Legge 74, possono essere concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'Articolo 3-bis;

Preso atto della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, coordinata con le modifiche introdotte dall'*addendum* 23 luglio 2013 e dall'*addendum* 16 maggio 2014.

Richiamato in particolare il paragrafo 9 delle "Linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012",

approvate con l'Ordinanza n. 74/2012 e ss.mm.ii., che disciplina le modalità di presentazione delle domande di contributo;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Richiamati in particolare:

- l'art. 107.2.b del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
- l'art. 2 co. 2 e 13, della sopra citata Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., che prevedono le tipologie di interventi finanziabili ai fini della ricostruzione post-sisma 2012;

Dato atto:

- che tutte le comunicazioni della domanda in oggetto sono intervenute o state importate sul sistema informativo "SFINGE";
- che tutti gli atti, i documenti prodotti e acquisiti in fase d'istruttoria, costituenti il fascicolo elettronico, sono presenti e protocollati sul sistema informativo "SFINGE", secondo quanto previsto nelle linee guida parte integrante e sostanziale dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.;
- che è possibile accedere al fascicolo elettronico, inviando formale richiesta **motivata**, ai sensi del Capo V "Accesso ai documenti amministrativi" della legge n. 241/90, attraverso il sistema informativo "SFINGE" nella sezione "*Richiesta stato pratiche (accesso agli atti)*";
- che è possibile ottenere copia dell'estratto specifico del verbale (atto riferito a più beneficiari), compilando il modello "*Richiesta di accesso ai documenti amministrativi*" da richiedere all'indirizzo e-mail [agriterremoto@regione.emilia-romagna.it](mailto:agriterremoto@regione.emilia-romagna.it);

Preso atto che in data **07/08/2015** è stata validata, sul sistema informativo "SFINGE", la domanda protocollo **CR-40686-2015** presentata da **PORTOBUONO SRL**, con sede legale in Modena (MO), viale Martiri della Libertà n. 38, C.F. 00878540376 e P.IVA 00804560365;

Dato atto:

- che Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., di seguito denominata Invitalia S.p.A, ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii., ha istruito la suddetta domanda, predisponendo l'esito istruttorio;
- che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell'esito istruttorio ha proposto, per gli interventi richiesti, la non ammissione a contributo, con la seguente motivazione, come da verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.):

**di non concedere il contributo sulla base dell'esito dell'istruttoria svolta da Invitalia per il riconoscimento dei danni subiti ai beni immobili a causa del mancato riscontro del titolo abilitativo da parte del Comune.**

Dall'analisi della documentazione allegata alla domanda di contributo, non risultano presenti i seguenti documenti, come previsto dall'art.8 comma 2 dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii., che riporta quanto segue: *"La domanda compilata sull'applicativo web dovrà inoltre contenere: - la dichiarazione di essere in possesso di idoneo titolo abilitativo edilizio rilasciato dal Comune competente o di avere proceduto alla richiesta del suddetto titolo al Comune Competente o di avere presentato la comunicazione di cui all'art. 3, comma 6 del D.L. n. 48 74/2012, i contributi potranno essere concessi solamente in seguito all'effettivo ottenimento del titolo abilitativo."*

- che si è proceduto all'invio della comunicazione di preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/90, contenente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza che si intendono integralmente richiamati;

Preso atto che il richiedente il contributo ha rifiutato il sopramenzionato preavviso di rigetto contestualmente alla presentazione di osservazioni, ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/90;

Dato atto:

- che si è reso necessario un supplemento d'istruttoria;
- che Invitalia S.p.A. ha istruito la documentazione allegata alla richiesta di revisione e le successive integrazioni, predisponendo l'esito di supplemento istruttorio;
- che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell'esito di supplemento istruttorio ha proposto, per gli interventi richiesti, la conferma della non ammissione a contributo, con la seguente motivazione riportata nella "Scheda riepilogativa" all'interno della tabella intestata "Proposta di delibera", come da verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.):

- VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO E QUANTO PRESENTATO IN CONTRODEDUZIONE

SI PROPONE:

**LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n.1** per le seguenti motivazioni:

- a) in modalità irrituale è stata presentata una seconda perizia giurata con i contenuti previsti dall'art. 9 comma 2 dell'Ord. 57/2012. L'evidente contraddittorietà tra le due perizie giurate impedisce al SII la quantificazione dei danni e degli importi
- b) Nella richiesta sono presenti gravi incongruenze nella documentazione e carenze nella evidenziazione analitica dei danni; pertanto, non sussistendo gli elementi minimi atti a dimostrare il danno subito, la richiesta di contributo non è ammissibile. Mancato rispetto dell'Art. 2 comma 3 dell'Ordinanza 57 e ss.mm.ii. per cui non si ritiene adeguatamente comprovato e documentato mediante perizia l'accertamento dei danni provocati dagli eventi sismici; ai sensi di art 2 comma 3 e 4 dell'Ord. 36/2015: "L'accertamento dei danni provocati dagli eventi sismici deve essere comprovato e documentato mediante la presentazione di perizia giurata" e "La quantificazione del danno, attraverso perizia giurata, necessaria per la determinazione degli aiuti alle imprese ai sensi dell'Art 107.2.b del Trattato UE, secondo le modalità della presente Ordinanza costituisce primo presupposto per l'ottenimento dei contributi, delle agevolazioni e delle altre forme di incentivo previste da provvedimenti del Commissario o della Regione Emilia-Romagna e/o da altre Amministrazioni Pubbliche." Nella domanda in oggetto la dimostrazione del danno non è comprovata da adeguata documentazione analitica e fotografica.

- che sono emerse nuove motivazioni per il rigetto della richiesta di accesso al contributo e pertanto si è proceduto all'invio di una seconda comunicazione di preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/90, contenente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza che si intendono integralmente richiamati;

Preso atto che il richiedente il contributo ha rifiutato il sopramenzionato preavviso di rigetto contestualmente alla presentazione di osservazioni, ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/90;

Dato atto pertanto:

- che si è reso necessario un secondo supplemento d'istruttoria con sopralluogo ai fabbricati oggetto di richiesta di contributo;
- che Invitalia S.p.A., ha istruito la documentazione allegata alla richiesta di revisione, il verbale di sopralluogo e le relative integrazioni, predisponendo l'esito di supplemento istruttorio bis;
- che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell'esito di supplemento istruttorio bis ha proposto, per gli interventi richiesti, la conferma della non ammissione a contributo, con la seguente motivazione riportata nella "Scheda riepilogativa" all'interno della tabella intestata "Proposta di delibera", come da verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.):

1) VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO

2) VISTE LE OSSERVAZIONI PRESENTATE DAL RICHIEDENTE IN SEDE DI CONTRODEDUZIONI AL PREAVVISO DI RIGETTO CHE SI RIPORTANO DI SEGUITO:

1) La motivazione sembra non compatibile con quanto espressamente previsto dall'art. 8 comma 2 dell'Ordinanza il quale prevede: " – La dichiarazione di essere in possesso di un titolo abilitativo edilizio rilasciato dal Comune o di aver proceduto alla richiesta del suddetto titolo al Comune competente o di aver presentato la comunicazione di cui all'art. 3, comma 6 D.l. 74/2012, i contributi potranno essere concessi solamente in seguito all'effettivo ottenimento del titolo abilitativo". La formulazione adottata non è quella secondo la quale in caso di parere negativo del titolo abilitativo edilizio vada rigettata la richiesta, ma bensì quella per cui il contributo sarà concesso solo al momento del rilascio del titolo abilitativo. Quindi la Regione Emilia Romagna avrebbe dovuto valutare se, al momento della presentazione, vi fosse la documentazione richiesta; infatti al 06.08.2015 vi era tutto quello che chiedeva l'art. 8 dell'Ordinanza tanto che la stessa regione Emilia Romagna comunicava che a seguito del controllo istruttorio la domanda era ammissibile e completa e quindi, quando è arrivato il parere del Comune, già era stato svolto il controllo formale; il ripetere il controllo formale sulla base del parere del Comune, che comunque non impedisce la ripresentazione o l'integrazione della SCIA, per motivi che avrebbero dovuto determinare l'integrazione e non il parere negativo non è previsto dall'ordinanza. Non solo: per la normativa, questo avrebbe determinato che la concessione contributiva doveva essere rilasciata solo al momento dell'ottenimento del titolo abilitativo edilizio e non è, invece, previsto il rigetto della domanda. Qualora l'ordinanza avesse voluto espressamente rigettare la domanda, nell'ipotesi in cui il titolo abilitativo edilizio fosse stato rigettato, non avrebbe previsto la formula che la concessione contributiva era subordinata all'ottenimento del titolo abilitativo edilizio, ma avrebbe previsto espressamente la perdita immediata del contributo. Si tratta, infatti, di un titolo che può essere richiesto anche quando sia già stato rigettato e nulla impedisce che il Comune possa concederlo; nel caso di specie, inoltre, la rigida interpretazione del Comune, in contrasto con la normativa sulla semplificazione edilizia, ha già determinato un danno alla ditta in oggetto. Del resto la Legge 164/2014 c.d. "sblocca Italia" prevede la semplificazione della burocrazia relativa alla SCIA e il Comune di Bomporto, dando parere negativo, è andato palesemente contro a tale semplificazione.

Il voler prevedere come Regione un'interpretazione così estensiva delle ipotesi di esclusione, in contrasto con il tenore letterale dell'art. 8 Ordinanza 81 del 05.12.2014 che, invece prevede solo, che il contributo sia

concesso al momento dell'ottenimento del titolo abilitativo edilizio, produrrebbe danni inimmaginabili alla società e in contrasto con i principi sanciti dallo sblocca Italia.

Il controllo che, invece, doveva essere fatto in questa sede non riguarda il titolo abilitativo ma, bensì, come chiarisce l'art. 10 comma 2 Ordinanza 81 del 05.12.2014, è un controllo sul merito del progetto: "I progetti che hanno superato l'istruttoria formale saranno sottoposti a successive valutazioni, che saranno effettuate dal SII tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) La pertinenza e la congruità dei costi stimati per il ripristino delle attività economico-produttive, la funzionalità delle strutture e degli impianti, comprensivi i livelli occupazionali;
- b) La congruità della qualificazione del danno subito in relazione all'attività svolta;
- c) La tempistica prevista per il ripristino delle attività o della funzionalità dei beni immobili e mobili strumentali;
- d) La quantificazione del contributo richiesto rispetto al massimo previsto per categorie di danni risarcibili;
- e) La corrispondenza tra la perizia giurata e/o la documentazione prodotta e la quantificazione dei danni subiti"

E acquisite agli atti:

- 3) VISTE LE OSSERVAZIONI PRESENTATE DAL RICHIEDENTE IN SEDE DI REVISIONE CHE SI RIPORTANO DI SEGUITO:
  - Documentazione a supporto della dimostrazione dei danni subiti;

#### PREMESSO

- ) Che in data 24/02/2017 è stato effettuato incontro presso la sede di Agriterremoto su esplicita richiesta del beneficiario;
- ) Che in data 08/03/2017 è stata effettuata la richiesta di integrazione documentale da parte del Responsabile del procedimento;
- ) Che in data 30/03/2017 è stato effettuato sopralluogo congiunto preventivo presso gli immobili oggetto di richiesta di contributo;

E non recepite in quanto:

Verificato, confrontando quanto visionato in sopralluogo e la documentazione amministrativa consegnata, che le condizioni e la conformazione del fabbricato non è coerente con il layout produttivo dichiarato in quanto:

- Le dimostrazioni dei danni subiti fornite in fase di richiesta di revisione non superano quanto già affermato nelle motivazioni di non ammissione: la documentazione fotografica (postuma) non è adeguata mentre quella analitica non è stata fornita;
- l'azienda alla data del sisma e nei 36 mesi precedenti non ha venduto del fieno confezionato in balle da 20-25 kg (cosiddetti ballini);
- la dimensione delle aperture e la conformazione non piana della pavimentazione del piano terreno non permette la movimentazione di materiali/prodotti con mezzi meccanici, indispensabili per la gestione di impresa agricola delle dimensioni di quella beneficiaria, tranne che per la porzione centrale ove sono presenti alcuni attrezzi meccanici. In considerazione che il fabbricato oggetto di richiesta di contributo è inserito in una azienda ove sono presenti altri fabbricati a destinazione deposito attrezzi e materiali agricoli di dimensioni rilevanti rispetto alle necessità operative e di stoccaggio aziendali. Tale condizione determina una valutazione del fabbricato oggetto della presente richiesta di contributo in sovradimensione rispetto alle razionali necessità aziendali: la ricostruzione dell'immobile richiesto, quindi, non è considerabile come necessaria alla ripresa ed alla piena funzionalità dell'attività agricola preesistente alla data del sisma (art.2 comma 1 e 2), valutato anche in sede di sopralluogo la temporaneità di questo punto di appoggio dimostrato dal fatto che il fabbricato aziendale destinato a ricovero degli automezzi è ingombrato dalla presenza temporanea di materiale derivante dalla villa padronale oggetto di importante intervento di ristrutturazione.

Gli interventi straordinari che l'Amministrazione ha predisposto per lenire le straordinarie limitazioni nell'esercizio delle attività di impresa determinate dal sisma prevedevano, tra le altre, finanziamenti per la realizzazione di ricoveri temporanei destinati a supplire le funzioni del fabbricato oggetto di contributo. L'impresa richiedente, a

fronte del proseguimento della conduzione dei terreni agrari nelle prossimità dell'immobile in questione, non ha richiesto alcun finanziamento diretto a questo fine e non ha realizzato alcun ricovero temporaneo in prossimità del fabbricato, a ulteriore dimostrazione del reale ruolo svolto dall'oggetto di domanda nella linea di produzione ordinaria dell'impresa e della sua non più esistente correlazione con le attività di produzione del fondo entro cui ricade.

4)

SI PROPONE:

5) **LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n.4** per le seguenti motivazioni:

- a) In modalità irrituale è stata presentata una seconda perizia giurata con i contenuti previsti dall'art. 9 comma 2 dell'Ord. 57/2012. L'evidente contraddittorietà tra le due perizie giurate impedisce al SII la quantificazione dei danni e degli importi;
- b) Nella richiesta sono presenti gravi incongruenze nella documentazione e carenze nella evidenziazione analitica dei danni; pertanto, non sussistendo gli elementi minimi atti a dimostrare il danno subito, la richiesta di contributo non è ammissibile. Mancato rispetto dell'art. 2 comma 3 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii. per cui non si ritiene adeguatamente comprovato e documentato mediante perizia l'accertamento dei danni provocati dagli eventi sismici; ai sensi dell'art. 2 comma 3 e 4 dell'Ord. 36/2015: "L'accertamento dei danni provocati dagli eventi sismici deve essere comprovato e documentato mediante la presentazione di perizia giurata" e "La quantificazione del danno, attraverso perizia giurata, necessaria per la determinazione degli aiuti alle imprese ai sensi dell'art. 107.2.b del Trattato UE, secondo le modalità della presente Ordinanza costituisce primo presupposto per l'ottenimento dei contributi, delle agevolazioni e delle altre forme di incentivo previste da provvedimenti del Commissario o della Regione Emilia Romagna e/o da altre Amministrazioni Pubbliche." Nella domanda in oggetto la dimostrazione del danno non è comprovata da adeguata documentazione analitica e fotografica.
- c) In considerazione che il fabbricato oggetto di richiesta di contributo è inserito in una azienda ove sono presenti altri fabbricati a destinazione deposito attrezzi e materiali agricoli di dimensioni rilevanti rispetto alle necessità operative e di stoccaggio aziendali, peraltro non in uso produttivo perché utilizzati essenzialmente a deposito di materiale vario non riconducibile alla ordinaria attività agricola come riscontrato in sede di sopralluogo. Tale condizione determina una valutazione del fabbricato oggetto della presente richiesta di contributo in sovradimensione rispetto alle razionali necessità aziendali: la ricostruzione dell'immobile richiesto, quindi, non è considerabile come necessaria alla ripresa ed alla piena funzionalità dell'attività agricola preesistente alla data del sisma (art.2 comma 1 e 2);
- d) La documentazione presente agli atti non ha trovato riscontro in seguito al sopralluogo congiunto preventivo del 30/03/2017, con particolare riferimento al layout produttivo ed ai prodotti ivi stoccati secondo tale documento.

**Il richiedente non può ripresentare domanda conformemente a quanto previsto dall'art. 13 bis dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.**

- che sono emerse nuove motivazioni per il rigetto della richiesta di accesso al contributo e pertanto si è proceduto all'invio di una **terza** comunicazione di preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/90, contenente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza che si intendono integralmente richiamati;

Preso atto che il richiedente il contributo ha rifiutato il sopramenzionato preavviso di rigetto contestualmente alla presentazione di osservazioni, ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/90;

Dato atto quindi:

- che si è reso necessario un **terzo** supplemento d'istruttoria;
- che Invitalia S.p.A., ha istruito la documentazione allegata alla richiesta di revisione e le successive integrazioni, predisponendo l'esito di supplemento istruttorio ter;
- che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell'esito di supplemento istruttorio ter ha proposto, per gli interventi richiesti, la conferma della non ammissione a contributo, secondo quanto riportato nella "Scheda riepilogativa" all'interno della tabella intestata "Proposta di



delibera” ed allegata al presente atto, come da verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);

Vista la “Scheda riepilogativa” quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento relativa agli esiti dell’istruttoria;

Ritenuto di procedere con il non accoglimento dell’istanza

#### **DECRETA**

- di **rigettare** la richiesta di contributo sugli immobili, riportati in “Scheda riepilogativa” all’interno della tabella intestata “Riepilogo degli interventi proposti”, presentata da **PORTOBUONO SRL**, C.F. 00878540376 e P.IVA 00804560365;
- di prendere atto dei motivi ostativi all’accoglimento della richiesta di contributo sugli immobili contenuti nell’esito istruttorio allegato al preavviso di rigetto e nell’esito di supplemento istruttorio, quale parte del fascicolo elettronico, così come approvati nei Nucleo di Valutazione e che si intendono integralmente richiamati;
- di notificare il presente provvedimento attraverso il sistema informativo “SFINGE” al richiedente i contributi, avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla notifica.

Bologna

Stefano Bonaccini  
*(firmato digitalmente)*

## SCHEDA RIEPILOGATIVA

**TABELLA Riepilogo degli interventi richiesti (riferimenti ex-ante) CR-40686-2015 Portobuono srl:**

ID. IMMOBILE come da domanda	COMUNE	FOGLIO	MAPPALE	Riferimento tabellare livello di danno DA PERIZIA	SUP richiesta a contributo (mq) -ante -post	INDENNIZZO ASSICURATIVO	INTERVENTO RICHIESTO (EURO)
n.1	Bomporto	23	33	TAB. B – lettera c) livello operativo "E2"	Ante: - 848,46 Post: - 847,63	0,00	606.739,79

**TABELLA Riepilogo degli interventi proposti CR-40686-2015 Portobuono srl:**

ID. IMMOBILE E come da domanda	SUP ammessa (mq) -ante - post	DESTINAZIONE D'USO	Riferimento tabellare livello di danno DA ISTRUTTORIA	Costo CONVENZIONALE al netto di IVA	Costo INTERVENTO al netto di IVA	CONTRIBUTO CONCESSO al netto di IVA e dell'Indennizzo assicurativo
		Tipologia di intervento				CONTRIBUTO CONCESSO al lordo di 22% IVA forfettaria (se richiesta)
n.1	Ante: - 848,46 Post: - 847,63	Deposito – prodotti in attesa di vendita	TAB. B– lettera c) livello operativo "E2"	852.769,13	606.739,79	0,00
		Demolizione e ricostruzione				0,00
<b>GLI IMMOBILI NON SONO COPERTI DA POLIZZE ASSICURATIVE RISCHIO TERREMOTO, PERTANTO L'INDENNIZZO E' PARI A</b>						<b>0,00</b>
<b>TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO</b>						<b>0,00</b>

**PROPOSTA DI DELIBERA CR-40686-2015 Portobuono srl:**

- VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
  - VISTE LE OSSERVAZIONI PRESENTATE DAL RICHIEDENTE IN SEDE DI CONTRODEDUZIONI AL PREAVVISO DI RIGETTO CHE SI RIPORTANO DI SEGUITO:
- 1) La motivazione sembra non compatibile con quanto espressamente previsto dall'art. 8 comma 2 dell'Ordinanza il quale prevede: " – La dichiarazione di essere in possesso di un titolo abilitativo edilizio rilasciato dal Comune o di aver proceduto alla richiesta del suddetto titolo al Comune competente o di aver presentato la comunicazione di cui all'art. 3, comma 6 D.l. 74/2012, i contributi potranno essere concessi solamente in seguito all'effettivo ottenimento del titolo abilitativo". La formulazione adottata non è quella secondo la quale in caso di parere negativo del titolo abilitativo edilizio vada rigettata la richiesta, ma bensì quella per cui il contributo sarà concesso solo al momento del rilascio del titolo abilitativo. Quindi la Regione Emilia Romagna avrebbe dovuto valutare se, al momento della presentazione, vi fosse la documentazione richiesta; infatti al 06.08.2015 vi era tutto quello che chiedeva l'art. 8 dell'Ordinanza tanto che la stessa regione Emilia Romagna comunicava che a seguito del controllo istruttorio la domanda era ammissibile e completa e quindi, quando è arrivato il parere del Comune, già era stato svolto il controllo formale; il ripetere il controllo formale sulla base del parere del Comune, che comunque non impedisce la ripresentazione o l'integrazione della SCIA, per motivi che avrebbero dovuto determinare l'integrazione e non il parere negativo non è previsto dall'ordinanza. Non solo: per la normativa, questo avrebbe determinato che la concessione contributiva doveva essere rilasciata solo al momento dell'ottenimento del titolo abilitativo edilizio e non è, invece, previsto il rigetto della domanda. Qualora l'ordinanza avesse voluto espressamente rigettare la domanda, nell'ipotesi in cui il titolo abilitativo edilizio fosse stato rigettato, non avrebbe previsto la formula che la concessione contributiva era subordinata all'ottenimento del titolo abilitativo edilizio, ma avrebbe previsto espressamente la perdita immediata del contributo. Si tratta, infatti, di un titolo che può essere richiesto anche quando sia già stato rigettato e nulla impedisce che il Comune possa concederlo; nel caso di specie, inoltre, la rigida interpretazione del Comune, in contrasto con la normativa sulla semplificazione edilizia, ha già determinato un danno alla ditta in oggetto. Del resto la Legge 164/2014 c.d. "sblocca Italia" prevede la semplificazione della burocrazia relativa alla SCIA e il Comune di Bomporto, dando parere negativo, è andato palesemente contro a tale semplificazione.
- Il voler prevedere come Regione un'interpretazione così estensiva delle ipotesi di esclusione, in contrasto con il tenore letterale dell'art. 8 Ordinanza 81 del 05.12.2014 che, invece prevede solo, che il contributo sia

concesso al momento dell'ottenimento del titolo abilitativo edilizio, produrrebbe danni inimmaginabili alla società e in contrasto con i principi sanciti dallo sblocca Italia.

Il controllo che, invece, doveva essere fatto in questa sede non riguarda il titolo abilitativo ma, bensì, come chiarisce l'art. 10 comma 2 Ordinanza 81 del 05.12.2014, è un controllo sul merito del progetto: "I progetti che hanno superato l'istruttoria formale saranno sottoposti a successive valutazioni, che saranno effettuate dal SII tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) La pertinenza e la congruità dei costi stimati per il ripristino delle attività economico-produttive, la funzionalità delle strutture e degli impianti, comprensivi i livelli occupazionali;
- b) La congruità della qualificazione del danno subito in relazione all'attività svolta;
- c) La tempistica prevista per il ripristino delle attività o della funzionalità dei beni immobili e mobili strumentali;
- d) La quantificazione del contributo richiesto rispetto al massimo previsto per categorie di danni risarcibili;
- e) La corrispondenza tra la perizia giurata e/o la documentazione prodotta e la quantificazione dei danni subiti"

E acquisite agli atti:

- 1) VISTE LE OSSERVAZIONI PRESENTATE DAL RICHIEDENTE IN SEDE DI REVISIONE CHE SI RIPORTANO DI SEGUITO:
  - Documentazione a supporto della dimostrazione dei danni subiti;

#### PREMESSO

- ) Che in data 24/02/2017 è stato effettuato incontro presso la sede di Agriterremoto su esplicita richiesta del beneficiario;
- ) Che in data 08/03/2017 è stata effettuata la richiesta di integrazione documentale da parte del Responsabile del procedimento;
- ) Che in data 30/03/2017 è stato effettuato sopralluogo congiunto preventivo presso gli immobili oggetto di richiesta di contributo;

E parzialmente recepite in quanto:

Verificato, confrontando quanto visionato in sopralluogo e la documentazione amministrativa consegnata, che le condizioni e la conformazione del fabbricato non è coerente con il layout produttivo dichiarato in quanto:

- Le dimostrazioni dei danni subiti fornite in fase di richiesta di revisione non superano quanto già affermato nelle motivazioni di non ammissione: la documentazione fotografica (postuma) non è adeguata mentre quella analitica non è stata fornita;
- l'azienda alla data del sisma e nei 36 mesi precedenti non ha venduto del fieno confezionato in balle da 20-25 kg (cosiddetti ballini);
- la dimensione delle aperture e la conformazione non piana della pavimentazione del piano terreno non permette la movimentazione di materiali/prodotti con mezzi meccanici, indispensabili per la gestione di impresa agricola delle dimensioni di quella beneficiaria, tranne che per la porzione centrale ove sono presenti alcuni attrezzi meccanici. In considerazione che il fabbricato oggetto di richiesta di contributo è inserito in una azienda ove sono presenti altri fabbricati a destinazione deposito attrezzi e materiali agricoli di dimensioni rilevanti rispetto alle necessità operative e di stoccaggio aziendali. Tale condizione determina una valutazione del fabbricato oggetto della presente richiesta di contributo in sovradimensione rispetto alle razionali necessità aziendali: la ricostruzione dell'immobile richiesto, quindi, non è considerabile come necessaria alla ripresa ed alla piena funzionalità dell'attività agricola preesistente alla data del sisma (art.2 comma 1 e 2), valutato anche in sede di sopralluogo la temporaneità di questo punto di appoggio dimostrato dal fatto che il fabbricato aziendale destinato a ricovero degli automezzi è ingombro dalla presenza temporanea di materiale derivante dalla villa padronale oggetto di importante intervento di ristrutturazione.

Gli interventi straordinari che l'Amministrazione ha predisposto per lenire le straordinarie limitazioni nell'esercizio delle attività di impresa determinate dal sisma prevedevano, tra le altre, finanziamenti per la realizzazione di ricoveri temporanei destinati a supplire le funzioni del fabbricato oggetto di contributo. L'impresa richiedente, a fronte del proseguimento della conduzione dei terreni agrari nelle prossimità dell'immobile in questione, non ha richiesto alcun finanziamento diretto a questo fine e non ha realizzato alcun ricovero temporaneo in prossimità del fabbricato, a ulteriore dimostrazione del reale ruolo svolto dall'oggetto di domanda nella linea di produzione

ordinaria dell'impresa e della sua non più esistente correlazione con le attività di produzione del fondo entro cui ricade.

- VISTE LE OSSERVAZIONI PRESENTATE DAL RICHIEDENTE IN SEDE DI CONTRODEDUZIONI AL PREAVVISO DI RIGETTO CHE SI RIPORTANO DI SEGUITO:

#### 1) Layout produttivo:

In premessa si osserva che un sopralluogo eseguito a quasi 5 anni dal sisma, dopo eventi particolari quali l'alluvione, i ripetuti e continui furti subiti, l'inagibilità degli edifici e la necessità di una gestione ostinata e precaria per garantire una continuità dell'attività aziendale, non possa che evidenziare una situazione non comparabile con l'ordinaria gestione aziendale ante sisma.

In ogni caso si ritiene opportuno ricordare che il layout produttivo in agricoltura è un esercizio in gran parte teorico in quanto gli edifici (salvo rare eccezioni quali gli allevamenti o le cantine) sono utilizzati in modo diverso nel tempo, nelle stagioni e a seconda delle coltivazioni in corso in quel periodo dell'anno, coltivazioni, che come si sa, per effetto della rotazione agraria e delle esigenze dettate dal mercato, cambiano normalmente di anno in anno. Infatti, il settore agricolo (caratterizzato da tutte queste varianti) si differenzia molto dagli altri settori produttivi industriali o anche commerciali dove i fattori della produzione e le attrezzature sono più statiche: i macchinari, la catena di produzione, le attrezzature in genere normalmente sono infisse e spesso diventano parte dell'edificio stesso. L'utilizzo degli edifici in agricoltura è spesso un "riutilizzo" in quanto di frequente è un adattamento all'uso di vecchi edifici nati sì per uso agricolo, ma costruiti in epoche e realtà diverse. L'attività agricola si è adattata a questa realtà, a volte forse di difficile utilizzo, ma essendo questi gli edifici disponibili, si utilizzano per il proseguimento della propria attività.

Sul layout produttivo in generale indicato su richiesta per i diversi immobili riportiamo le considerazioni già espresse per gli stessi nella documentazione caricata sul portale Sfinge in data 03/06/2016, che qui per comodità riportiamo:

*"...per sua natura l'attività agricola è strettamente legata agli eventi atmosferici ed alla rotazione delle coltivazioni che vengono normalmente, salvo che per l'erba medica, effettuate di anno in anno. Un aspetto dell'attività agricola (in particolare lo stoccaggio dei beni) dipende anche da aspetti di natura commerciale ed economica. Tutti questi elementi influenzano in maniera significativa l'utilizzo dei beni aziendali, ed in particolare l'utilizzo degli spazi degli edifici di pertinenza dell'azienda agricola. A seconda del tipo di coltivazione, del periodo di semina, del periodo di concimazione, del periodo di raccolta e del tipo di prodotto (se collocabile immediatamente sul mercato oppure se deve essere stoccato) l'utilizzo dei fabbricati può essere estremamente variabile sia per l'entità..."*

2) In merito alla documentazione fotografica a dimostrazione del danno si rimanda alla relazione del tecnico incaricato Dott. Domenico Vincenti;

3) Il motivo per cui l'azienda nei 36 mesi precedenti il sisma non ha venduto fieno confezionato in balle da 20-25 Kg., i cosiddetti "ballini" era già in parte spiegato nel documento citato al punto 1, che per comodità riportiamo: *"...riferimento a "balloni" in quanto dal punto di vista commerciale negli ultimi anni è stato più richiesto il collocamento per l'utilizzo in stalle di bovini. Nel caso in cui l'utilizzo del medicaio, trasformato in fieno, sia destinato ad equini come è avvenuto nel recente passato, la richiesta non sarebbe di balloni tondi da circa 4 q.li cad., ma di ballini rettangolari da 20/40 Kg. Cad..."*


Altra motivazione per la quale non si sono venduti ballini di fieno sta nel fatto che per effetto della rotazione agraria nel periodo 2010-2011 l'investimento in coltivazione a medica era estremamente ridotto, solo nel 2012 ed in particolare nel 2016 è aumentata la coltivazione di detto prodotto.

4) La movimentazione dei materiali con mezzi meccanici è auspicabile e praticata ove possibile. Nell'edificio in oggetto ci pare che l'osservazione fatta in merito agli accessi e alla conformazione non piana del piano terreno non sia pertinente in quanto come si può osservare dal disegno che si allega esistono ben tre accessi dall'esterno con le seguenti aperture: accesso A mt. 3,42, accesso B mt. 1,80 e accesso C mt. 4,00 permettendo la movimentazione su superficie piana pari a mq. 263,55 quindi il 78% del totale della superficie. Le altre superfici di mq. 73,94, pari al residuo 22%, caratterizzate da un gradino di circa 15 cm (gradino di modesta altezza vista anche la rimozione del soprizzo delle poste, non intralcia nessun mezzo meccanico, sono comunque, dette aree, utilizzabili con trans pallet e a mano.

L'azienda utilizza comunque i fabbricati che ha a disposizione e, quando ne ha la possibilità, come avvenuto in altri

edifici oggetto di domanda di contributo, inserisce nel progetto del restauro per la ripresa dell'attività produttiva, delle modifiche atte a rendere possibile il miglioramento degli accessi e della fruibilità.

## ALLEGATO A



5) Altri fabbricati: l'azienda agricola è formata da un centro aziendale principale, posto in Via Gorghetto (di cui fa parte l'immobile riferito a questa pratica), da un secondo corpo (pari ad oltre la metà della superficie, distante qualche km, che si sviluppa lungo via per Solara), oltre ad un terzo piccolo nucleo che gravita intorno al laghetto ad uso irriguo.

6) Sul concetto di razionali necessità aziendali sarebbe opportuno che l'ufficio in indirizzo si esprimesse con parametri oggettivi ed illustrasse i criteri che portano alla formazione di detti parametri.

Ferma restando la possibilità ed il diritto dell'imprenditore di organizzare e scegliere le modalità di utilizzo dei fattori produttivi della propria azienda (art. 2555 del C.C.), nel caso delle aziende agricole, oltre al terreno sono indispensabili i fabbricati (che come osservato al precedente punto 1) sono quasi sempre frutto di adattamenti) per il ricovero dei macchinari e delle attrezzature, per lo stoccaggio delle scorte e dei prodotti, oltre naturalmente, in caso di presenza di operai, per l'uso di foresteria/spogliatoio/bagno anche per le loro necessità basilari e pause durante il lavoro, pause dovute anche alle momentanee avversità atmosferiche TU D.L. n. 81/2008 allegato 4°.

Non si può condividere il concetto di "richiesta di contributo in sovradimensione rispetto alle razionali necessità aziendali" per i seguenti motivi:

- L'Ufficio in indirizzo non ha definito quali siano le razionali necessità aziendali (né le ordinanze per la ricostruzione

lo prevedono) per cui l'affermazione è basata su argomentazioni non previste, parametri indeterminati e non conosciuti, pertanto arbitrari e non oggettivi.

- La affermata presunta non necessità dell'edificio si basa sulla presenza di altri edifici, ma ragionando in questo modo su ogni singolo edificio, scartando progressivamente edificio per edificio con la medesima motivazione (presenza di altri edifici), come sta' facendo l'Ufficio in indirizzo, porta a dichiarare tutti gli edifici come "eccedenti" rispetto agli altri "presenti", fino a che, quando tutti i presenti sono diventati non più presenti, perché eccedenti, non viene riconosciuto alcun contributo per ogni edificio.

Gli ultimi edifici che man mano si esaminano non possono essere nelle stesse condizioni dei primi e non possono essere scartati con la stessa motivazione di "eccedenza rispetto agli altri", essendo, gli altri, già stati dichiarati tutti eccedenti.

Questo tipo di ragionamento che potrebbe anche forse teoricamente essere corretto in apparenza se riferito ad un singolo edificio, porta a conclusioni false o assurde se riferito all'insieme degli edifici.

E' illogica l'applicazione sistematica "dell'edificio eccedente" rispetto a tutti gli altri edifici, valutati ciascuno in una visione singola e non con riferimento all'intera azienda agricola, con le conseguenze che si riflettono all'azienda agricola nel suo complesso. A tutt'oggi infatti, con le proposte di rigetto notificate (contributo pari ad euro zero), per ciascuno edificio con la medesima motivazione (sovradimensione rispetto alle razionali necessità aziendali), si è giunti alla paradossale conclusione che l'azienda agricola in oggetto non necessita di alcun fabbricato, nonostante l'estensione, la presenza di macchinari utilizzati e mantenuti, la presenza di operai e le produzioni in essere ed il dimostrato utilizzo. Questa conclusione a cui di fatto giunge l'Ufficio in indirizzo, come dimostrato in precedenza, è palesemente illogica, non corretta e quindi inaccettabile.

Fermo restando l'interesse per tutti gli edifici e la loro funzionalità nella conduzione aziendale, si riporta qui di seguito l'elenco dei fabbricati, numerati progressivamente in ordine alla loro priorità di utilizzo:

	Indirizzo	Foglio	mappale	Numero pratica	Note
1	Via Gorghetto n.82	19	23	CR-30035-2015	Posto in posizione strategica all'ingresso dell'azienda agricola. E' ad uso per la maggior parte deposito/magazzino, e con una piccola parte abitativo/foresteria.
2	Via Gorghetto n.84	19	24	CR-35606-2015	Si tratta di un edificio di grande dimensione, che permette un utilizzo concentrato e razionale anche perché, essendo l'unico edificio non vincolato, può essere concesso l'allargamento di porzioni rendendoli maggiormente idonei di quelli attuali ad un più agevole utilizzo per stoccaggio di prodotti e ricovero di attrezzature e mezzi agricoli
3	Via Gorghetto n.85	19	44	CR-38472-2015*	Edificio essenziale la cui necessità ed aspettativa per l'azienda è dimostrata anche dai recenti lavori eseguiti
4	Via Gorghetto n.90	19	47	CR-40346-2015**	SUB.2: Parte ex abitazione utilizzata quale deposito e prime lavorazioni aceto
5	Via per Solara, n.32	23	33	CR-40586-2015	Edificio necessario al secondo corpo dell'azienda agricola, pari ad oltre la metà della complessiva superficie, distante qualche km dal principale centro aziendale
6	Via Gorghetto n.86	19	42	CR-38471-2015	Parte ad uso deposito/magazzino e parte ad uso abitativo/foresteria
7	Via per Solara, n.28	23	49	CR-40558-2015	Deposito/magazzino
8	Via Gorghetto n.15	15	48	CR-38884-2015	Presidio per il terzo corpo dell'azienda agricola e soprattutto al servizio del laghetto ad uso irriguo
9	Via per Solara, n.34	23	28	CR-40292-2015	Deposito/magazzino
10	Via Gorghetto n.90	19	47	CR-40346-2015**	SUB.1: Parte deposito-magazzino
11	Via Gorghetto n.86	19	43	CR-38471-2015*	Basso comodo - deposito magazzino

\* Trattasi di n.2 edifici con diversi mappali, riferiti però alla stessa domanda presentata (CR-38472-2015)

\*\* Trattasi dello stesso edificio, composto da n.2 unità riferite però alla stessa domanda presentata (CR-40346-2015)

Nella tabella sopra riportata non sono stati indicati i due fabbricati posti in Via per Solara n.36 (F.23 mapp.25-26) pratica n.CR 39634-2015, in quanto per essi è pendente ricorso presso il TAR.

7) In merito alla presenza temporanea di materiale, "...derivante dalla villa padronale..." si evidenzia che l'osservazione è priva di fondamento in quanto non corrisponde alla realtà. Infatti come riportato anche nel verbale del sopralluogo del 30/03/2017 (pag. 51 sotto riportata) all'interno dei locali "...è presente un rotolone ed altra attrezzatura il cui movimento è possibile solo con mezzi meccanici...", e non fa alcun cenno a beni derivanti dalla villa padronale ma, come è stato constatato nella realtà durante il sopralluogo, ad attrezzature funzionali all'attività agricola. D'altra parte gli arredi provenienti dalla villa padronale a cui l'Ufficio in indirizzo si riferisce non c'erano al momento del sopralluogo, ne avrebbero potuto esserci vista la natura degli stessi incompatibile con il luogo e con il tipo di edificio.



REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r. cassa)  
Cassa (AOO) (L. 10/11)  
Cassa (AOO) (L. 10/11)  
Cassa (AOO) (L. 10/11)


All'interno di questi locali si è riscontrata l'oliazione,  
evidentemente temporanea, solo dalla porzione centrale  
ove è presente un rotabile ed altre attrezzature il  
cui movimento è possibile solo con mezzi meccanici  
per poter ottenere la destrutturazione del piano  
superiore a "ballini" di fucina, durante le visite  
il Sig. Zaccari dichiara che le lettere di vendita  
presentate dal integratore riguardano il  
fucina in "rotabile" di cui si è riscontrata, in  
altro fabbricato, la presenza di idonee pressatrici.

19/03/2014  
40127 Bologna  
051 5174428

Amministratore Unico  
PEC: gu@post.assessorato.com

8) A sostegno delle proprie tesi in merito alla "...non più esistente correlazione con le attività di produzione..." dell'edificio in oggetto, l'Ufficio in indirizzo sottolinea il fatto che la scrivente società "non ha richiesto alcun finanziamento per la realizzazione di ricoveri temporanei destinati a supplire...".

La scrivente società evidenzia che, essendo venuta a conoscenza delle difficoltà incontrate da altre aziende ad accedere a detti finanziamenti e, nella ragionevole fiducia che il percorso per la piena ripresa dell'attività fosse più breve di quanto si sta' dimostrando, ha seguito un'altra via rispetto a quella prospettata dall'Ufficio: in un primo momento ha utilizzato edifici di proprietà, seppur non agricoli, ma poi, quando questi edifici si sono resi non più disponibili in quanto hanno dovuto ospitare le attrezzature, gli arredi ed altri beni provenienti dalla villa per inizio dei lavori nella stessa, la scrivente società ha acquistato con mezzi propri (senza accedere ai finanziamenti pubblici) tre tendostrutture (vedi foto) tutt'ora installate ed utilizzate temporaneamente per le necessità dell'azienda agricola. Oltre alle tendostrutture sono utilizzati, per riparare precariamente i mezzi e le attrezzature, anche teloni impermeabili in parte acquistati nell'occasione de in parte già disponibili in azienda.



In merito alle motivazioni sopra riportate si osserva quanto segue:

Per quanto riguarda i punti a) e b) si rimanda alla relazione del tecnico incaricato Dott. Domenico Vincenti;

Per quanto riguarda il punto c) sulla presenza di altri fabbricati e sul sovradimensionamento rispetto alle reali necessità aziendali si rimanda ai sopra indicati punti 6) e 8) confermando l'interesse e la necessità dell'edificio per l'attività aziendale;

Infine, per quanto riguarda il punto d), fermo restando quanto espresso in merito al layout al precedente punto 1), si rimanda al punto 7) sopra riportato in quanto trattasi di circostanza non vera in merito alla riscontrata presenza di materiali derivanti dalla villa.

E parzialmente recepite, in quanto:

1) Le Linee Guida dell'Ord. 86 del 06/12/2012 e ss.mm.ii. riportano al capitolo 16 quanto segue:

## **16. FABBRICATI RURALI STRUMENTALI ALL'ATTIVITÀ AGRICOLA**

### **16.1 Domanda con la piattaforma MUDE o SFINGE**

*La domanda poteva essere presentata:*

- sulla piattaforma MUDE per gli edifici rurali strumentali danneggiati (in possesso di ordinanza Sindacale di inagibilità);
- sulla piattaforma SFINGE per gli edifici rurali strumentali danneggiati e non in possesso di ordinanza sindacale di inagibilità;
- su SFINGE limitatamente alle attrezzature, beni mobili e scorte danneggiate;
- interamente su SFINGE (sia per l'edificio danneggiato che per le attrezzature, beni mobili e scorte).
- su SFINGE per eventuali attrezzature o scorte danneggiate qualora abbiano effettuato domanda su piattaforma MUDE per la parte riguardante l'edificio e questa sia già stata autorizzata.

*Qualora in azienda fossero stati presenti più immobili, alla domanda relativa a ciascun edificio doveva essere allegata una relazione sintetica che descriveva gli interventi di ripristino e/o ricostruzione di tutti gli immobili previsti per assicurare la ripresa dell'attività produttiva distinguendo quelli per i quali doveva essere presentata apposita domanda da quelli che erano già stati oggetto di concessione di contributo. Si rammenta che per gli immobili produttivi la perizia deve essere giurata e contenere gli elementi previsti dall'Ordinanza n. 57/2012.*

*L'istruttoria delle domande presentate su piattaforma MUDE e relative agli edifici rurali delle imprese agricole, oltre a quanto già indicato nell'Ordinanza n. 113/2012 (Modifiche all'Ordinanza n. 57/2012 come modificata dall'Ordinanza n. 64/2012, dall'Ordinanza n. 74/2012, dall'Ordinanza n. 15/2013 e dall'Ordinanza n. 42/2013) dovrà essere condotta tenendo conto delle seguenti indicazioni:*

*a) Nel caso in cui il proprietario sia anche il titolare dell'impresa agricola si deve verificare se alla data del sisma o*



*nei trentasei mesi precedenti gli edifici erano utilizzati dalla impresa agricola e se questa era attiva (se l'impresa era attiva va verificato attraverso l'anagrafe delle aziende agricole direttamente dal comune);*

*b) Nel caso in cui il proprietario non sia il titolare dell'impresa agricola ma gli immobili siano in affitto si deve, sempre, verificare che gli immobili siano stati utilizzati a fini produttivi nell'arco dei trentasei mesi antecedenti il sisma. La dimostrazione dell'utilizzo da parte di terzi può avvenire mediante esibizione di un contratto di locazione e/o affitto e/o comodato d'uso che sia regolarmente registrato alla data del sisma. L'affittuario può presentare domanda solo se, in base al contratto di locazione o ad altro titolo valido è tenuto a sostenere le spese di manutenzione straordinaria in base al contratto di locazione o ad altro titolo valido, anche se stipulato successivamente al sisma e comunque fino al momento della perizia. Anche in questo caso si deve verificare che se alla data del sisma o nei trentasei mesi precedenti gli edifici erano utilizzati dalla impresa agricola e se questa era attiva (se l'impresa era attiva va verificato attraverso l'anagrafe delle aziende agricole direttamente dal comune);*

*c) La dimostrazione che gli edifici erano utilizzati dall'impresa agricola nonché che il loro recupero si rende necessario per la ripresa dell'attività produttiva dell'intera azienda, deve essere effettuata in base alla documentazione oggettiva e dettagliata presentata in perizia giurata e/o attraverso elementi presenti nell'anagrafe agricola e/o elementi oggettivi in possesso al Comune.*

*In tale perizia devono anche essere indicati dove sono stati collocati i macchinari, le attrezzature e gli altri oggetti presenti negli edifici;*

Sin dalla presentazione della domanda di contributo (2015), il N.d.V. ha ritenuto la documentazione fornita non sufficiente; in seguito sono state formulate diverse richieste d'integrazione come sopra riportato che non sono andate a buon fine; alla luce di ciò si è svolto l'incontro tra le parti in data 24/02/2017 e la documentazione richiesta è stata ancora una volta ritenuta non esaustiva e pertanto si è deciso di effettuare un sopralluogo conoscitivo in data 30/03/2017 presso la sede aziendale;

L'inagibilità dei fabbricati (livello E da scheda Aedes) rende incomprensibile lo stoccaggio e non giustifica la presenza di materiali non pertinenti all'attività agricola. Pertanto, sulla base di tali considerazioni, è corretto ritenere che i materiali di cui sopra fossero già presenti all'interno dei locali dell'immobile alla data del sisma: il tutto ad ulteriore dimostrazione della non necessità dei locali per l'attività di impresa;

Le motivazioni addotte dal tecnico incaricato non trovano riscontro in Ordinanza: l'Ufficio scrivente è perfettamente a conoscenza della realtà e delle dinamiche aziendali nel settore agricoltura e l'Ordinanza specifica chiaramente che tra i documenti da allegare occorre presentare necessariamente un layout produttivo che descriva l'utilizzo degli immobili in maniera chiara ed esaustiva sia alla data del sisma e sia dopo gli interventi previsti al fine di valutare la congruità con la ripresa dell'attività produttiva stessa. Si riconosce la teoricità di tale esercizio ma continua a rimanere sconosciuto allo scrivente la motivazione che ha indotto il tecnico incaricato a fornire dapprima un determinato layout in perizia giurata per poi dover presentare una relazione dove si vorrebbe spiegare le difformità riscontrate.

2) Il tecnico incaricato, in merito alla documentazione fotografica a dimostrazione del danno, rimanda ad altra documentazione già fornita e già valutata come non ammissibile; le motivazioni richiamate sono ingegneristicamente non ammissibili.

3) A fronte della presenza in piano colturale dell'impresa dei seguenti ettaraggi a foraggiere (prato, medicaio)

Anno 2009 Ha 9,2

Anno 2010 Ha 5,2

Anno 2011 Ha 6,22

Anno 2012 Ha 12,3

In merito alle considerazioni del tecnico riguardanti l'investimento in azienda di colture destinate alla produzione di fieno, si osserva quanto segue:

a) I locali destinati nel layout produttivo a stoccaggio di fieno in "ballini" non sono utilizzati per conformazione degli accessi a stoccaggio di fieno in balloni;

b) In sede di sopralluogo è stata accertata, come da dichiarazione a verbale, la produzione di fieno solo nel formato

“balloni” nel periodo di riferimento;

c) Delle uniche tre fatture di vendita di fieno risalenti al periodo di riferimento presenti agli atti, due erano correlate a fornitura in “balloni” mentre la terza prevedeva la vendita del foraggio “in piedi”. Questa particolare forma di vendita prevede che l’acquirente, con mezzi e personale propri, accede direttamente alla coltura sfalciando e prelevando il prodotto stoccandolo poi presso la propria azienda. Della terza fattura si è proceduto ad accertamento direttamente presso l’azienda acquirente.

Pertanto le argomentazioni del tecnico non sono accoglibili.

4) L’intervento riguarda un rifacimento della copertura che, come è noto, è inconciliabile a cantiere aperto con lo svolgimento di qualsivoglia attività produttiva. L’utilizzo in continuità, come evidenziato nella comunicazione del Comune di Bomporto, non è riconducibile ad una razionale attività produttiva agricola ma a non meglio precisate finalità.

5) L’Amministrazione è a conoscenza sia degli elementi identificativi dei terreni, sia delle singole caratteristiche appoggiandosi alla banca dati del Sistema Integrato di Gestione e Controllo;

6) e 8) L’azienda agricola Portobuono srl è un’azienda molto estesa, con colture diversificate per una superficie complessiva di 95 ha di cui circa 82 ha produttivi (piano culturale 2012). In sede di controdeduzione il tecnico incaricato lamenta l’esclusione di molti fabbricati a destinazione d’uso deposito in quanto non utilizzati, almeno secondo la valutazione del N.d.V. Agricoltura e Agroindustria. Altra motivazione che porta alla stessa conclusione è data dalla presenza di un fabbricato molto capiente in grado di contenere sia la quota di produzione foraggicola per lo stoccaggio invernale, sia le macchine operatrici. La valutazione del tecnico, difforme dalle conclusioni istruttorie, parte dalle dimensioni dell’Azienda agricola. Dall’esame della documentazione prodotta, si evince che l’operatività sulle coltivazioni fatta con personale aziendale è molto contenuta e le fatture di acquisto/vendita agli atti dimostrano che l’impresa è fortemente sbilanciata sugli incarichi verso soggetti terzi che effettuano, per conto dell’imprenditore, le operazioni colturali. Questa affermazione si basa sui dati del numero di giornate di lavoro dei dipendenti, come da documentazione prodotta, raffrontata con la tabella di richiesta di manodopera aziendale di cui alla determinazione n. 7780 del 16/07/2010 della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna valida per le colture praticate in Emilia Romagna. Detto raffronto porta alla conclusione che la copertura media aziendale in termini di operazioni effettuate da manodopera assunta rispetto al totale richiesto è pari al 28%: tutto il resto è coperto da servizi di manodopera esterna. Analogo ragionamento può essere fatto sul dimensionamento del parco macchine/attrezzi aziendale rispetto alle necessità operative delle coltivazioni condotte. La conclusione di queste valutazioni è che la necessità di magazzini/ricoveri per l’azienda Portobuono srl è molto limitata, fatto ulteriormente dimostrato e accertato in sede di sopralluogo ove si è visto che gli unici locali degli immobili idonei ad ospitare il materiale aziendale erano occupati da materiali stoccati/ricoverati avulsi dall’attività dell’impresa agricola. Inoltre le macchine operatrici risultavano ricoverate in fabbricati diversi rispetto a quelli oggetto di domande di ammissione ai contributi sulla piattaforma Sfinge (e quindi non oggetto di richiesta di contributo) ed inoltre le tendostrutture evidenziate in controdeduzione risultavano idonee per l’attività ricettiva ma non certo per il ricovero di attrezzi/scorte agricoli per conformazione e dimensione degli accessi e posizionamento nel parco della villa padronale. Si precisa che queste ultime sono state evidenziate per la prima volta in controdeduzione ma non riscontrate in sopralluogo.

7) Per mero errore materiale si è dichiarata la presenza di materiale proveniente dalla villa oggetto di lavori in corso; resta confermato quanto dichiarato nel verbale di sopralluogo e cioè che l’immobile è idoneo solo per quanto riguarda la porzione centrale; inoltre, permangono le problematiche legate al layout e relativa destinazione d’uso.

Ritenendo di aver risposto puntualmente e correttamente alle osservazioni presentate si determina quanto segue:

a) e b) Le giustificazioni addotte dal tecnico incaricato in merito alla irrituale modalità di presentazione di una seconda perizia giurata, dopo un attenta analisi e dopo colloqui telefonici col Comune di Bomporto (MO), vengono recepite anche se permangono problematiche di altra natura;

c) Si fa notare che non tutti gli immobili non ammessi a contributo sono stati considerati eccedenti; infatti, alcuni immobili sono stati considerati non ammissibili a contributo per motivazioni che esulano dall’effettivo utilizzo ma per motivazioni legate ad altri aspetti previsti in Ordinanza come ad esempio verbali redatti dei Vigili del Fuoco o

schede Aedes dichiaranti immobili abbandonati, etc.

d) Si riconosce l'errore in merito alla presenza di materiali provenienti dalla villa in manutenzione ma permangono le problematiche legate al layout e alle relative destinazioni d'uso dichiarate.

Per tutte le motivazioni sopra descritte, le osservazioni non sono accoglibili e quindi

SI PROPONE:

2) **LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n.4** per le seguenti motivazioni:

- a) In considerazione che il fabbricato oggetto di richiesta di contributo è inserito in una azienda ove sono presenti altri fabbricati (non oggetto di richiesta di contributo) a destinazione deposito attrezzi e materiali agricoli di dimensioni rilevanti rispetto alle necessità operative e di stoccaggio aziendali, peraltro non in uso produttivo perché utilizzati essenzialmente a deposito di materiale vario non riconducibile alla ordinaria attività agricola come riscontrato in sede di sopralluogo. Tale condizione determina una valutazione del fabbricato oggetto della presente richiesta di contributo in sovradimensione rispetto alle razionali necessità aziendali: la ricostruzione dell'immobile richiesto, quindi, non è considerabile come necessaria alla ripresa ed alla piena funzionalità dell'attività agricola preesistente alla data del sisma (art.2 comma 1 e 2);
- b) La documentazione presente agli atti non ha trovato riscontro in seguito al sopralluogo congiunto preventivo del 30/03/2017, con particolare riferimento al layout produttivo ed ai prodotti ivi stoccati secondo tale documento.

**Il richiedente non può ripresentare domanda conformemente a quanto previsto dall'art. 13 bis dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.**